

RISCOSSIONE

Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per debiti fiscali su immobili conferiti in fondo patrimoniale

di Luigi Ferrajoli

Con la [sentenza n. 177/3/13 del 25/09/2013](#) la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia afferma l'**illegittimità** dell'iscrizione ipotecaria effettuata dall'agente della riscossione su beni immobili conferiti in un **fondo patrimoniale** se non è provata l'attinenza delle imposte ai redditi prodotti dai beni conferiti nel fondo.

Nella vicenda in esame, il contribuente impugnava l'iscrizione di un'**ipoteca legale** ex articolo 77 D.P.R. 602/1973 effettuata, su **immobili** di sua proprietà, per un importo pari al doppio dei suoi debiti per Irpef, addizionali, relative sanzioni ed interessi.

Il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la **nullità** dell'iscrizione impugnata in quanto gli immobili ipotecati erano stati destinati ad un fondo patrimoniale costituito, ex articolo 167 Cod.Civ., con la moglie, per far fronte ai **bisogni della famiglia**; pertanto, secondo il ricorrente, gli stessi non potevano essere aggrediti, **ex articolo 170 Cod.Civ.** “*per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia*”.

L'agente della riscossione si costituiva in giudizio eccependo che il contribuente non aveva dimostrato, come era suo **onere**, che i debiti per cui si procedeva erano estranei ai bisogni della famiglia e, inoltre, che gli stessi erano **anteriori** alla data di costituzione del fondo patrimoniale, con conseguente esclusione dal particolare regime di tutela del fondo stesso.

La Corte di merito accoglie il ricorso rammentando i seguenti principi di **diritto** emanati dalla Corte di Cassazione:

1. l'esecuzione sui beni del fondo o sui suoi frutti può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano **inerenza diretta** ed **immediata** con i bisogni della famiglia (Corte di Cassazione sentenza n. 12998/2006);
2. il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato nella relazione esistente tra il **fatto generatore** di esse ed i bisogni della famiglia, essendo **irrilevante** l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo (Corte di Cassazione sentenza n. 15862/2009);
3. l'articolo 170 Cod.Civ. detta una regola applicabile anche all'iscrizione di **ipoteca non**

volontaria, compresa quella di cui all'articolo 77 D.P.R. 602/1973: ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno **scopo** non estraneo ai bisogni familiari ([Corte di Cassazione sentenza n. 5385/2013](#)).

Sulla base dei richiamati principi, la Commissione tributaria provinciale afferma che il **divieto** di esecuzione si applica ai debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, anche contratti **anteriormente** alla costituzione del fondo, salva la possibilità del creditore di agire in via revocatoria; il suddetto divieto si applica anche all'ipoteca legale iscritta dall'agente della riscossione per procedere **esecutivamente** alla riscossione di imposte ed accessori.

Ma per quali **tipologie di imposte** può venir meno la tutela dell'art.170 c.c.?

Secondo i giudici, deve essere innanzitutto chiarito se il requisito dell'**inerenza** dei debiti, per cui si procede, con i bisogni della famiglia possa sussistere anche in caso dei debiti **fiscali** conseguenti ad un reddito posseduto di cui non si sono onorate le relative imposte, posto che lo stesso reddito è certamente destinato anche al **mantenimento** della famiglia.

La CTP precisa che non va verificato se il reddito sia servito concretamente per soddisfare i bisogni della famiglia, posto che di regola non può sussistere attività imprenditoriale che non sia destinata a soddisfare i medesimi bisogni, ma unicamente se l'esecutato non abbia pagato le imposte relative al reddito prodotto dai beni conferiti nel fondo e destinati stabilmente a far fronte ai bisogni della propria famiglia.

L'inerenza immediata e diretta dei **debiti fiscali** con i bisogni della famiglia può sussistere quindi solo per quelli conseguenti all'imposizione su di un'**attività del fondo** (ad esempio, redditi degli immobili conferiti) e non ad attività economica del **conferente**, posta in essere, tra l'altro, prima della costituzione del fondo patrimoniale.

I giudici specificano inoltre che è **onere del creditore** dimostrare che le imposte, per cui si procede all'**esecuzione**, siano quelle riferite al reddito prodotto dai beni conferiti nel fondo.

La Commissione afferma quindi l'**illegitimità** dell'iscrizione impugnata nella fattispecie in esame, posto che l'agente della riscossione non aveva titolo per procedere all'**esecuzione** sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, non avendo comprovato che le **imposte** per cui procedeva fossero quelle relative ai **redditi** prodotti dai beni conferiti nel fondo patrimoniale.